



## Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea

del 16 gennaio 2020

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),*  
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup>  
sulle epizootie;  
visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>2</sup> concernente  
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico  
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,  
*ordina:*

**Art. 1** Divieto d'importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova  
da cova

L'importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di  
protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell'allegato è vietata.

**Art. 2** Importazione di carni di pollame

L'importazione di carni di pollame dalle zone di protezione stabilite nell'allegato è  
vietata a meno che non siano state sottoposte a trattamenti termici ai sensi dell'allegato  
III della direttiva 2002/99/CE<sup>3</sup> che eliminano l'agente patogeno dell'influenza  
aviaria.

**Art. 3** Importazione di uova da consumo

<sup>1</sup> L'importazione di uova da consumo dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza  
stabilite nell'allegato è vietata.

### RS 916.443.102.1

<sup>1</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> RS 916.443.11

<sup>3</sup> Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia  
sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti  
di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11;  
modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

<sup>2</sup> È autorizzata l'importazione di uova da consumo:

- a. provenienti dalle zone di protezione, se l'importatore è in grado di dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2005/94/CE<sup>4</sup>;
- b. provenienti dalle zone di sorveglianza, se l'importatore è in grado di dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30 lettera c punti v e vi della direttiva 2005/94/CE.

**Art. 4** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'USAV del 21 novembre 2016<sup>5</sup> che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea è abrogata.

**Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 18 gennaio 2020<sup>6</sup>.

16 gennaio 2020

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

p.p. Thomas Jemmi

<sup>4</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/662, GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134.

<sup>5</sup> RU **2016** 3883, **2017** 2545 5243, **2019** 2951

<sup>6</sup> Pubblicazione urgente del 17 gen. 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato*  
(art. 2-4)

## **Stati membri e zone interessati**

### **1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell'UE colpiti**

Gli Stati membri dell'Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2020/10	Decisione di esecuzione (UE) 2020/10 della Commissione, del 7 gennaio 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Polonia, versione della GU L 5 del 9.1.2020, pag. 1.

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/10 elenca le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue:

Parte A zone di protezione

Parte B zone di sorveglianza

### **2 Stati membri dell'UE colpiti**

Nel seguente Stato membro dell'UE vi sono zone di protezione e zone di sorveglianza secondo la decisione di esecuzione (UE) 2020/10:

Polonia

